

**DELEGAZIONE ITALIANA
DELLA COMMANDERIE INTERNATIONALE
DES CORDONS BLEUS DE FRANCE**

STATUTO

DENOMINAZIONE, GENERALITA' E SCOPI

ART. 1

E' costituita una Associazione culturale senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "DELEGAZIONE ITALIANA DELLA COMMANDERIE INTERNATIONALE DES CORDONS BLEUS DE FRANCE", da ora in avanti denominata anche "Delegazione Italiana" o "Associazione", regolata a norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs. N. 117 del 03/07/2017 e del presente Statuto.

ART. 1 bis

La Delegazione Italiana è un'emanazione, in Italia, della "COMMANDERIE INTERNAZIONALE DES CORDONS BLEUS DE FRANCE" che ha Sede a Digione (Francia) in sigla C.I.C.B.F., come da Statuto dell'08/03/1950 e modificato, in particolare, il 28/03/2011 ed il 06/12/2019.

ART. 1 ter

La Delegazione Italiana ha doveri e diritti ed un grado di autonomia che sono definiti nel documento contrattuale che regola il rapporto fra la stessa Delegazione Italiana e la C.I.C.B.F. di Digione.

Il documento contrattuale è sottoscritto dal Presidente della "Delegazione Italiana" e dal Presidente della "C.I.C.B.F.", o loro delegati, previa autorizzazione dei rispettivi Consigli Direttivi, e può essere aggiornato secondo necessità.

ART. 1 quater

La Delegazione Italiana utilizzerà logo, marchio, insegna, distintivo ("ruban"), diploma di appartenenza come definiti nel documento contrattuale indicato al precedente Art. 1 ter.

ART. 2

Nel rispetto delle finalità della "Commanderie Internationale des Cordons Bleus de France", che essa fa proprie, la Delegazione Italiana si prefigge di:

- esaltare e difendere la gastronomia e la civiltà della tavola, mantenendo viva l'arte culinaria nelle sue forme più valide e nelle sue tradizioni più genuine;
- divulgare la conoscenza dei prodotti alimentari, compresi i vini tipici, in particolare delle varie regioni italiane e francesi;
- valorizzare su scala nazionale ed internazionale i valori delle cucine tipiche regionali;
- promuovere ogni azione mirante alla difesa ed al rispetto della genuinità della denominazione e dell'originalità dei prodotti per l'alimentazione;
- confermare e rafforzare il prestigio dei prodotti alimentari di qualità, mediante approfonditi esami comparativi;
- agevolare la conoscenza di tutta la gastronomia internazionale.

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è estranea ad ogni ideologia politica.

ART. 3

L'Associazione si propone di:

- a) promuovere, in Italia ed all'Estero, riunioni conviviali e di studio e partecipare a manifestazioni, congressi, ed esposizioni nei campi dell'alimentazione, della gastronomia, dell'enologia e di ogni altra attività connessa;
- b) promuovere indagini e ricerche nelle varie Regioni d'Italia per valorizzare e riscoprire la cucina tipica ed i prodotti e i vini tipici regionali;
- c) organizzare concorsi, gare ed altre manifestazioni per il conseguimento dei suoi fini sociali, istituendo eventuali premi od attestati;
- d) curare la diffusione, con ogni mezzo di divulgazione, di studi, notizie, comunicati relativi alla propria attività in relazione ai fini di cui al precedente ART. 2.

PATRIMONIO

ART. 4

Il Patrimonio Sociale è costituito:

- a) dalle tasse di iscrizione;
- b) dalle quote associative;
- c) dalle erogazioni e contributi corrisposti da amministrazioni ed enti pubblici o da soggetti privati, finalizzati allo svolgimento dell'attività associativa.

- d) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni e di iniziative di cui all'art. 3;
- e) da lasciti e donazioni;
- f) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione e dal loro, eventuale, reddito;
- g) da ogni altra eventuale entrata che concorra a incrementare l'attivo dell'Associazione.

SEDE

ART. 5

L'Associazione attualmente ha Sede Legale in ROMA Via BOEZIO 4.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo la Sede Legale può essere variata, ma sempre all'interno del territorio italiano.

Con deliberazioni del Consiglio Direttivo potranno, altresì, essere istituite sedi secondarie o rappresentanze anche in altre località in Italia.

SOCI

ART. 6

Dell'Associazione può fare parte - senza distinzione di sesso, censo, religione o fede politica - chiunque condivida gli scopi e le attività della "DELEGAZIONE ITALIANA DELLA COMMANDERIE INTERNATIONALE DES CORDONS BLEUS DE FRANCE", abbia il pieno godimento dei diritti civili e politici, sia di specchiata condotta e di generale estimazione e sia realmente appassionato di enogastronomia, per tale intendendosi sia colui che pratica professionalmente l'attività enogastronomica con eccellenti risultati e rigoroso impegno, sia colui che riconosce l'importanza della enogastronomia nel contesto della civiltà di ogni popolo, apprezzando la cultura della tavola.

Il Socio è detto "Commandeur" e può essere:

- a) "Commandeurs Costituenti", socio attivo che è intervenuto all'atto costitutivo del presente statuto, ha contribuito alle spese di costituzione e versa la quota annuale;
- b) "Commandeur Fondatore", socio attivo che è intervenuto alla prima Assemblea dei soci per l'approvazione del presente statuto, ha contribuito alle spese di costituzione e versa la quota annuale;
- c) "Commandeur", socio attivo che versa la quota associativa annuale;
- d) "Commandeur Onorario", socio onorario che viene scelto fra personaggi di chiara fama, nominati con delibera del Consiglio Direttivo su Proposta del Presidente, che non gode né del diritto di voto e né di elettorato attivo e passivo.

ART. 6 bis

I Soci Costituenti provvedono alla predisposizione in prima istanza dello statuto associativo e alla costituzione dell'Associazione, anticipandone le spese che verranno successivamente rimborsate sui fondi dell'Associazione.

I Soci Costituenti esercitano per il tempo limite di 3 (tre) mesi le funzioni di Consiglio Direttivo, di cui all'Art.18 senza il limite del numero massimo di 9 (nove) membri, poi decadono. Entro tale tempo provvedono alla stipula del documento contrattuale di cui agli Art. 1 ter e indicano la prima Assemblea dei soci per gli scopi previsti dallo Statuto, incluse le nomine dei vari organi associativi.

ART. 7

L'ammissione e nomina di nuovi Commandeurs è deliberata dal Consiglio Direttivo. La proposta di nomina di un nuovo Commandeur deve essere motivata e sottoscritta da due Commandeurs Costituenti o Fondatori o con anzianità di associazione almeno biennale ed in regola col pagamento delle quote sociali.

L' aspirante Commandeur deve presentare, tramite i soci presentatori, una monografia avente come oggetto la trattazione di un tema attinente la civiltà della tavola.

Il neo Commandeur, pena la inefficacia della delibera di nomina, deve versare la tassa di ammissione e la quota sociale per l'anno in corso entro due mesi dalla comunicazione della delibera.

Il neo Commandeur a fronte dei versamenti dovuti riceve il “Diploma di Appartenenza” e il “Ruban”, il nastro con il distintivo dell'Associazione.

Il Regolamento di attuazione determina le modalità per l'istruzione delle proposte di ammissione.

ART. 8

La misura della tassa di ammissione e delle quote di associazione è fissata con apposito Regolamento dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale deve essere versata entro il mese di Marzo di ciascun anno.

Coloro che entro tale termine sopra indicato non abbiano provveduto a mettersi in regola con il versamento delle quote decadono da Soci.

Chi sia decaduto a norma del comma precedente potrà fare domanda per essere riammesso solo dopo avere versato le quote arretrate e quella in corso. La sua riammissione è comunque a discrezione del Consiglio Direttivo.

ART. 9

La qualità di Socio si perde:

- 1) per Morte;
- 2) per Dimissioni. Le dimissioni non esimono dal pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- 3) per Espulsione, che può essere pronunciata:
 - a) per Indegnità Morale e/o Professionale;
 - b) a seguito di infrazioni tali da comportare l'interdizione dall'esercizio di attività nel campo della ristorazione o alimentare in genere;
 - c) per avere utilizzato la Delegazione Italiana o la C.I.C.B.F di Digione per scopi di lucro;
 - d) per chi si è reso responsabile di contegno scorretto od offensivo o lesivo della Comanderie e di singoli Commandeurs, o che comunque infranga le regole previste dallo Statuto e dal regolamento;
 - e) per recidiva in comportamenti che abbiano già dato luogo alla sanzione della sospensione.

ART. 10

Può essere sospeso da ogni attività il Commandeur che si renda responsabile di comportamento scorretto o in violazione ai principi che regolano l'Associazione, per il quale non si ritenga di irrogare la più grave sanzione della espulsione.

La sanzione della sospensione non esime dal versamento delle quote.

ART. 11

Chi abbia perduta la qualità di Socio o che sia sospeso ai sensi del precedente articolo non può fregiarsi delle insegne della Comanderie, essendo espressamente obbligato a restituire sia il "Diploma di Appartenenza" che il "Ruban".

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12

Sono organi della Delegazione Italiana della Comanderie des Cordons Bleus de France:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente
- 5) il Segretario Generale;

- 6) il Tesoriere;
- 7) il Collegio dei Probiviri;
- 8) l'Organo di Controllo.
- 9) i Delegati Tetritoriali

Le corrispondenti cariche sociali non sono retribuite. E' in facoltà del Consiglio Direttivo deliberare il rimborso delle spese sostenute.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 13

L'Assemblea Ordinaria degli associati si riunisce almeno una volta l'anno, di norma presso la sede sociale.

L'Assemblea potrà anche svolgersi in videoconferenza; la piattaforma di collegamento alla "stanza virtuale" dovrà permettere ai partecipanti di intervenire da remoto con collegamento audio/video o solo audio.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Commandeurs che, alla data della convocazione, risultino in regola col pagamento della tassa di iscrizione e della quota di associazione, nonché i Commandeurs Onorari, i quali però non hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. E' ammesso il diritto di farsi rappresentare per delega; ogni Commandeur non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Non può essere portatore di deleghe chi non abbia diritto di voto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, o suoi delegati, la verifica dei poteri degli intervenuti e dei rappresentanti.

ART. 14

L'Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

E' anche ammesso il sistema del referendum con le modalità di volta in volta fissate dal Consiglio Direttivo.

ART. 15

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o dal Segretario Generale, mediante avviso da inviarsi almeno otto giorni prima, anche a mezzo email da cui sia possibile rilevare l'avvenuta ricezione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, del luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di meta più uno dei Commandeurs aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione con qualsiasi numero di Commandeurs presenti. Per "presenza" si intende anche quella per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

ART. 16

A) l'Assemblea Ordinaria:

- elegge mediante votazione i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Proviviri e dell'Organo di Controllo;
- approva il Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- ratifica il Regolamento;
- delibera sui Programmi di Attività del Nuovo Esercizio;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, in materia non di competenza dell'Assemblea Straordinaria.

B) l'Assemblea Straordinaria:

- approva lo Statuto
- delibera sulle Modifiche Statutarie;
- delibera sullo Scioglimento dell'Associazione.

ART. 17

Premesso che l'Esercizio Sociale coincide con l'Anno Solare, l'Assemblea Ordinaria deve essere convocata ogni anno, possibilmente entro il 30 Aprile, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18

Il Consiglio Direttivo regge l'Associazione ed è composto da un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei Soci; dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

I Consiglieri eletti nominano, nel loro seno, con decisione presa a maggioranza, il Presidente, che rappresenta legalmente l'Associazione, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, il Segretario Generale ed il Tesoriere.

E' facoltà del Consiglio - con delibera assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti - revocare tutte le nomine ed incarichi come sopra attribuiti e/o ridistribuirli fra i suoi componenti.

Di tali variazioni dovrà essere data comunicazione scritta a tutti i Commandeurs.

ART. 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e/o del Segretario Generale, almeno due volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente e/o il Segretario Generale ritengano di convocarlo; deve, inoltre, essere convocato a richiesta (motivata ed indicante gli argomenti da discutere) di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o su richiesta motivata dell'Organo di Controllo.

La riunione del Consiglio Direttivo può anche svolgersi in video/tele/audio conferenza, il metodo di collegamento dovrà permettere ai partecipanti di intervenire da remoto in collegamento audio/video o solo audio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta, prevalendo - in caso di parità di voti - quello di chi presiede la riunione.

Un membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive decade dalla carica.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvedono alla loro sostituzione con apposita deliberazione da sottoporre alla prima utile Assemblea dei Soci e quest'ultima potrà confermarli oppure revocarli.

I Consiglieri così nominati dureranno in carica sino al termine del triennio in corso.

In caso di dimissioni contestuali della maggioranza del Consiglio Direttivo si procederà a nuove elezioni.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea stessa.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- 1) mantiene i contatti di coordinamento e operativi con la C.I.C.B.F. di Francia;
- 2) istruisce il Bilancio Preventivo e predispone il Bilancio Consuntivo;
- 2) delibera la Convocazione dell'Assemblea;
- 3) delibera in merito al Documento Contrattuale di cui ai precedenti ARTT. 1, 1 bis, 1ter e 1quater;
- 3) delibera le modalità di attuazione delle finalità di cui ai precedenti ARTT. 2 e 3 ed assiste il Presidente nelle cerimonie di investitura e nelle altre manifestazioni;

- 4) può nominare Commissioni, anche esterne al Consiglio ed all'Associazione;
- 5) nomina, anche scegliendoli tra i Consiglieri, i Delegati Territoriali;
- 6) stabilisce la misura delle Tasse di Ammissione e delle Quote Sociali;
- 7) predispone ed approva il Regolamento della vita dell'Associazione, delle Assemblee e delle Elezioni.
- 8) delibera sulle altre materie devolute alla sua competenza dal presente statuto;
- 9) ratifica le decisioni del Collegio dei Probiviri.

ART. 21

Le candidature a Consigliere sono individuali e devono essere presentate al Segretario Generale almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Possono presentarsi come candidati i Soci Costituenti, i Soci Fondatori e coloro che sono Soci da almeno 2 (due) anni.

PRESIDENTE

ART. 22

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Delegazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Egli presiede alle investiture dei Nuovi Commendeurs ed alla consegna di eventuali premi ed attestati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume tutti i diritti, doveri e poteri.

SEGRETARIO GENERALE

ART. 23

Il Segretario Generale si occupa dell'Amministrazione dell'Associazione, dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e cura la formazione e la tenuta dei Verbali degli Organi Sociali, dei Libri, degli Schedari, e di ogni altra documentazione di competenza dell'Associazione.

TESORIERE

ART. 24

Il Tesoriere è depositario dei Fondi, che deve impiegare in modo conforme alle indicazioni del Consiglio Direttivo, del Presidente o del Segretario Generale; può aprire Conti Correnti presso Banche ed Uffici Postali ed operare sugli stessi. Conserva i documenti relativi alla gestione economica e finanziaria. Fornisce i dati e i documenti contabili all'Organo di controllo

In caso di sua assenza od impossibilità, le sue funzioni sono svolte dal Presidente, ed in sua vece

dal Segretario Generale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 25

L'Assemblea, contestualmente e con la stessa procedura prevista per l'elezione del Consiglio Direttivo, nomina tra i Soci i componenti del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è inconciliabile con quella di componente del Consiglio Direttivo o di componente dell'Organo di Controllo.

Nella prima seduta successiva all'elezione, i Probiviri nominano tra essi il Presidente del Collegio.

Le funzioni del Presidente sono svolte - in sua assenza - dal membro più anziano.

La riunione del Collegio dei Probiviri potrà anche svolgersi in video/tele/audio conferenza, il metodo di collegamento dovrà permettere ai partecipanti di intervenire da remoto.

I Probiviri partecipano - se invitati - alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

I Probiviri non ricevono compensi per tale carica, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e documentate preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 26

Il Collegio dei Probiviri vigila sul comportamento dei singoli Commandeurs nei confronti della Delegazione; ad esso è devoluta la competenza di dirimere controversie fra Commandeurs per motivi attinenti all'appartenenza alla Delegazione.

ART. 27

Le Sanzioni Disciplinari sono proposte dal Collegio dei Probiviri che si riunisce e provvede su segnalazione scritta e motivata del Consiglio Direttivo.

Il Collegio è convocato dal Presidente appena a conoscenza della segnalazione e delibera a maggioranza, entro sessanta giorni dalla medesima, previa convocazione dell'interessato.

Anche prima del provvedimento definitivo, quando appaiono gravi elementi di responsabilità, il Collegio dei Probiviri può assumere provvedimenti provvisori di sospensione della durata massima di un mese.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 28

L'Assemblea, contestualmente e con la stessa procedura prevista per l'elezione del Consiglio

Direttivo, nomina tra i Soci i componenti dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nella prima seduta successiva alla elezione, i tre membri effettivi nominano tra di essi il Presidente.

Le funzioni del Presidente sono svolte - in sua assenza - dal membro effettivo più anziano. La carica di componente dell'Organo di Controllo è inconciliabile con quella di componente del Consiglio Direttivo o di componente del Collegio dei Probiviri.

All'Organo di Controllo spetta il compito di:

- a) controllare la gestione contabile della Delegazione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa;
- b) redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;
- c) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.

La riunione dell'Organo di Controllo potrà anche svolgersi in video/tele/audio conferenza, il metodo di collegamento dovrà permettere ai partecipanti di intervenire da remoto.

I membri effettivi possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. I componenti dell'Organo di Controllo non ricevono compensi per tale carica, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e documentate preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

DELEGATI TERRITORIALI

ART. 29

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Delegati Territoriali, con indicazione del Territorio di propria competenza. I Delegati Territoriali vengono nominati a ogni rinnovo del Consiglio Direttivo e possono essere riconfermati.

Il nominato Delegato Territoriale rappresenta la Delegazione Italiana nel Territorio assegnatogli ed ha il compito, nel medesimo territorio, di:

- 1) assistere e coordinare i Commandeurs ivi residenti;
- 2) promuovere e/o coordinare, in detto Territorio, manifestazioni, convegni, conviviali, riunioni e quant'altro, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo autorizza il Tesoriere a delegare il Delegato Territoriale ad accedere al conto corrente dell'Associazione per l'espletamento in autonomia delle attività sopracitate al punto (2), con un limite di spesa da rendicontare al Tesoriere stesso pari a una frazione definita dal Consiglio Direttivo delle quote associative annuali dei soci del territorio di competenza.

Il Delegato Territoriale non riceve compenso per l'incarico, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e documentate preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

BILANCIO

ART. 30

L'esercizio finanziario dell'Associazione vada dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione ed all'approvazione del progetto di Bilancio Consuntivo, che con allegati la "Relazione sull'Attività svolta nell'anno di competenza da parte del Presidente" e la "Relazione dell'Organo di Controllo", come da ART. 29, lettera b), del presente Statuto, dovrà essere presentato per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CONTROVERSIE

ART. 31

Ogni controversia che dovesse insorgere fra uno o più Associati e l'Associazione, ovvero fra Associati, avente a oggetto rapporti associativi e che non sia risolta in via conciliativa dal Collegio dei Probiviri, sarà risolta mediante arbitrato.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, uno nominato da ciascuna delle due Parti ed il Presidente nominato dal Tribunale ove in quel momento l'Associazione ha la propria Sede Legale. L'Arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. Il lodo sarà impugnabile anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 32

Lo Scioglimento della Delegazione può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria, con votazione a scheda segreta.

I Fondi di Cassa saranno devoluti - dopo il pagamento di eventuali impegni - ad una o più Opere Sociali di Beneficienza nel territorio della Repubblica Italiana indicate dal Liquidatore designato dall'Assemblea.

ART. 33

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge.